



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

Progetto

Razionalizzazione rete elettrica 220kV città di Torino - cavo interrato a 220kV del nuovo collegamento T.213 "Pianezza-Grugliasco" e dei nuovi tratti delle linee aeree a 220kV in ingresso alla S.E. Pianezza T.216 "Rosone-Pianezza" e T.231 "Piossasco-Pianezza" nei comuni di Pianezza, Rivoli, Collegno e San Gillio nella Città Metropolitana di Torino - Prescrizioni n. 1 e n. 2 del Decreto direttoriale di esclusione dalla VIA DVA_DEC_2017-0000347 del 15 novembre 2017.

Determinazione Direttoriale su PdU DVA_DEC_2017-291 del 17 ottobre 2017 di approvazione del Piano di Utilizzo Terre (PdU)

Procedimento

Condizioni ambientali: n. 1 e n. 2 Determinazione Direttoriale su PdU DVA_DEC_2017-291 del 17 ottobre 2017.

Verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ID Fascicolo

5593

Proponente

Terna Rete Italia S.p.A.

Elenco allegati

Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 264 del 28 maggio 2021

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 21/06/2021

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: CreSS_05-Set_05
Data: 17/06/2021

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO il decreto dirigenziale n. 103/CRESS del 31 marzo 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 89 in data 6 aprile 2021 contenente la Direttiva di III livello sull'attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l'anno 2021;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni e integrazioni, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal DL 77/2021;

VISTO l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo 104/2017;

VISTO l'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

VISTO l'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 102 del 29 aprile 2021;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il Decreto direttoriale di esclusione dalla VIA n. 347 del 15 novembre 2017 dall'esito positivo con condizioni ambientali, relativo al progetto "Razionalizzazione rete elettrica 220kV città di Torino - cavo interrato a 220kV del nuovo collegamento T.213 "Pianezza-Grugliasco" e dei nuovi tratti delle linee aeree a 220kV in ingresso alla S.E. Pianezza T.216 "Rosone-Pianezza" e T.231 "Piossasco-Pianezza" nei comuni di Pianezza, Rivoli, Collegno e San Gillio nella Città Metropolitana di Torino presentato dalla Società Terna Rete Italia S.p.A.;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 291 del 17 ottobre 2017 con il quale è stato approvato il Piano di Utilizzo Terre (PdU) ai sensi del D.M. 161/2012 relativamente al medesimo progetto;

VISTE in particolare le condizioni ambientali n. 1 e n. 2 del suddetto decreto, la cui verifica di ottemperanza è attribuita al Ministero della transizione ecologica la verifica di ottemperanza previo parere dell'ARPA Piemonte, quale ente coinvolto;

VISTA la prescrizione n. 1 che recita:

“Alla luce del più avanzato livello progettuale, il Proponente dovrà presentare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il Piano di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo completo dei risultati della campagna di campionamento su tutte le aree interessate dagli interventi, e della indicazione della durata del piano stesso, così come richiesto dal D.M. 161/2012. Il Piano d’indagine e le modalità di campionamento dovranno essere preventivamente approvati dall’ARPA Piemonte. La campagna di campionamento dovrà prevedere 1 sondaggio per ogni sostegno di nuova realizzazione lungo i tratti di linee aeree ed almeno 1 sondaggio ogni 2.000 metri lineari e comunque per ogni cambiamento significativo di litologia per la linea in cavo interrato. Inoltre, se in fase di campionamento il livello statico delle acque di falda venisse rilevato a profondità potenzialmente interferente con le future operazioni di scavo, il Proponente dovrà procedere anche al prelievo e analisi di campioni di acque di falda. Alla luce del più avanzato livello progettuale, tale piano dovrà, inoltre, specificare i percorsi previsti per il trasporto del materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione e l’indicazione delle modalità di trasporto previste, ove pertinente. Nei casi in cui si verificassero superamenti dei valori di concentrazione delle CSC (ex colonne A e B della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), dovranno essere eseguiti approfondimenti d’indagine in contraddittorio con l’ARPA Piemonte.”

VISTA la prescrizione n. 2 che recita:

“Il proponente dovrà presentare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ad ARPA Piemonte l’elenco dei siti di smaltimento o recupero a cui saranno indirizzati i volumi in esubero specificando, altresì, il numero e i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto di detto materiale”;

VISTA la nota prot. TERNA/P20200063167 del 06 ottobre 2020, acquisita al prot. 81666/MATTM del 14 ottobre 2020, con cui la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato

istanza per l'avvio della procedura di verifica dell'ottemperanza alle citate prescrizioni trasmettendo documentazione inerente al Piano di Utilizzo - doc. n. RE22231A1BAX00013 e Piano di indagine - Planimetria - doc. n. DE22216A1CAX02002;

PRESO ATTO della documentazione fornita con l'istanza;

VISTA la nota prot. n. 88049/MATTM del 30 ottobre 2020 con cui la Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ed ha comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio e il responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che, l'ARPA Piemonte, con nota prot. n. 89809/22.4 del 04 novembre 2020, assunta al prot. MATTM/91503 del 09 novembre 2020, ha ritenuto positivo, per quanto di sua competenza, l'esito della verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 1 e n.2 del Decreto Direttoriale n. 291 del 17 ottobre 2017;

ACQUISITO il parere n. 264 del 28 maggio 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, assunto al prot. 60072/MATTM del 04 giugno 2021, costituito da n. 06 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nel citato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS avendo valutato che:

per quanto attiene alla prescrizione n.1:

- *“il Proponente ha svolto una campagna di campionamento ed analisi chimiche a valle dell'approvazione da parte di ARPA Piemonte del Piano di Indagine (nota prot. 47461/22.04 del 16/06/2020);*
- *le analisi effettuate nel tratto di linee aeree (T216/T231) hanno evidenziato alcuni superamenti rispetto alla Colonna A di riferimento, per i quali sono state eseguiti degli approfondimenti con il supporto di ARPA Piemonte;*
- *i superamenti di colonna A relativi ad alcuni metalli (cromo, cobalto e nichel), sono stati interpretati come condizioni genetiche dei terreni, provenienti da rocce ultrabasiche con elevato contenuto di questi metalli. ARPA Piemonte (nota prot. 69338/22.04 02/09/2020) ha confermato che tali superamenti sono attribuibili a valori di fondo naturali, consentendo pertanto il riutilizzo in sito di tale terreno;*
- *nella medesima comunicazione Arpa ha richiesto “in via cautelativa, di gestire i materiali da scavo che avevano riscontrato valori di Cromo VI eccedenti le CSC, come rifiuto”. Tali superamenti sono stati riscontrati presso i sostegni P7N, P10N, P13N, P17N P19N. I terreni di scavo per le fondazioni di tali sostegni verranno quindi gestiti come rifiuti, con codice CER 17.05.04. Nel caso dei sostegni P7N, P17N e P126N tali superamenti hanno riguardato esclusivamente l'orizzonte più profondo; il terreno vegetale (primi 30 cm) verrà dunque riutilizzato in sito;*
- *il Proponente dichiara la profondità della falda freatica nell'ordine dei 10-20 m nelle aree attraversate dalle linee aeree e dei 30-50 m in quelle attraversate dalla linea in cavo interrato*

e che non sussistono alcune potenziali interferenze con le future operazioni di scavo e che per tale motivo non è stato necessario eseguire prelievi e analisi di campioni di acque di falda;

- *le analisi effettuate nel tratto della linea in cavo (T213) hanno mostrato valori di sempre contenuti entro i limiti delle CSC per la colonna di riferimento;*
- *per la quota parte destinata a smaltimento sono stati effettuati test di cessione secondo il D.M. 186/06 del 5/4/2006, che hanno confermato la possibilità di conferire tali materiali a siti di recupero di rifiuti non pericolosi, con codice CER 17.05.04;”*

per quanto attiene alla prescrizione n.2:

- *“sono stati individuati tre siti nell’intorno dell’area di intervento, disponibili a accogliere il materiale di scavo (CER 17.05.04) e indicati i percorsi dei mezzi con riferimento ai siti individuati;*
- *in considerazione del volume di scavo di previsto conferimento (calcolato tenendo conto di un aumento del volume fuori terra del 15%) sono stati stimati i seguenti transiti:*
- *terreno di scavo delle fondazioni delle linee aeree: $(2830 \text{ m}^3 + 15\%)/10 \text{ m}^3 \text{ a transito} = 325 \text{ transiti};$*
- *terreno di scavo per le trincee di posa della linea in cavo interrato: $(4519 \text{ m}^3 + 15\%)/10 \text{ m}^3 \text{ a transito} = 520 \text{ transiti};$*

ha ritenuto le prescrizioni n.1 e n. 2 ottemperate;

VISTA la nota prot. n. 64468/MATTM del 15 giugno 2021 con la quale la responsabile del procedimento, Arch. Claudia Pieri, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell’adozione del provvedimento finale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta formulata dalla Responsabile del Procedimento e dal Dirigente della Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale, di dover provvedere all’adozione del provvedimento di Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali n.1 e n.2 del provvedimento di approvazione del PdU, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al progetto “Razionalizzazione rete elettrica 220kV città di Torino - cavo interrato a 220kV del nuovo collegamento T.213 "Pianezza-Grugliasco" e dei nuovi tratti delle linee aeree a 220kV in ingresso alla S.E. Pianezza T.216 "Rosone-Pianezza" e T.231 "Piossasco-Pianezza”, sulla base della documentazione trasmessa dal proponente,

DECRETA

l’ottemperanza alle condizioni ambientali n.1 e n.2 del provvedimento di approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo n. 291 del 17 ottobre 2017, relative al progetto “Razionalizzazione rete elettrica 220kV città di Torino - cavo interrato a 220kV del nuovo collegamento T.213 "Pianezza-Grugliasco" e dei nuovi tratti delle linee aeree a 220kV in ingresso alla S.E. Pianezza T.216 "Rosone-Pianezza" e T.231 "Piossasco-Pianezza”.

ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. sulla base delle motivazioni espresse nel parere n. 264 del 28 maggio 2021 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS

Il presente provvedimento sarà comunicato all'ISPRA, all'ARPA Piemonte e alla Regione Piemonte, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito *web* del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)